

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con D.P.R. 20 novembre 1948, n.1677 e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990 n. 62 che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il Regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle Finanze in data 12 febbraio 1991, n.183;

Visto l'art.11 commi 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Vista la Convenzione in data 14 ottobre 2003 con la quale l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio Lotterie Nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il piano presentato dal Consorzio Lotterie Nazionali per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea;

Considerato che l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha valutato positivamente il progetto presentato;

Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata "La Fortuna Gira", prevista nel piano succitato, in attuazione dell'art.11 della legge 24 dicembre 1993, n.357 e che, ai sensi dell'art.6 della legge n.62/90 e dell'art.3 del Regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Visti i decreti direttoriali prot. 20931 COA LTT del 26 maggio 2004 e prot.2006/10041/Giochi Ltt del 29 marzo 2006 che hanno fissato il prezzo di vendita dei biglietti delle lotterie ad estrazione istantanea;

DECRETA

Art. 1

E' indetta con inizio dal 2 luglio 2007 la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata "La Fortuna Gira".

Art.2

Vengono messi in distribuzione n.51.360.000 biglietti la cui facciata anteriore riproduce la denominazione della lotteria, l'immagine di una ruota, il prezzo di vendita del biglietto, il logo "Gratta e Vinci!" ed una sintesi delle regole di gioco. L'area di gioco, ricoperta da una speciale vernice asportabile mediante raschiatura, è costituita da una ruota, suddivisa in 10 sezioni contraddistinte dal simbolo "\$" e dalla scritta "premio". Al centro della ruota è presente un cerchio contraddistinto dalle scritte "i numeri vincenti" e "N.1", "N.2" e "N.3".

Nella parte posteriore del biglietto sono indicati l'importo dei premi, le modalità per ottenerne il pagamento, il numero sequenziale del biglietto e del blocchetto che lo contiene ed il bar-code per la rilevazione informatica del biglietto.

Art. 3

Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 2,00.

Art. 4

Gli acquirenti dei biglietti possono conoscere immediatamente la vincita mediante raschiatura nel modo seguente. Si devono grattare le dieci sezioni della ruota contraddistinte dal simbolo "\$" ed il centro della ruota contraddistinto dalla scritta "i numeri vincenti". Se uno o più de "i numeri vincenti" si trova, una o più volte, sotto le sezioni contraddistinte dal simbolo "\$" si vince il premio o i premi corrispondenti.

Con un biglietto si può vincere fino a 5 volte. La vincita complessiva è determinata dalla somma di tutti i premi vinti.

L'ammontare dei premi è indicato nel successivo articolo 5.

Art.5

La massa premi ammonta ad euro 61.630.700,00 suddivisa nei seguenti premi:

- n. 17 premi di € 100.000,00
- n. 214 premi di € 1.000,00
- n. 214 premi di € 500,00
- n. 428 premi di € 250,00
- n. 86.242 premi di € 50,00
- n. 278.200 premi di € 20,00

- n.1.230.500 premi di € 10,00
- n.3.766.400 premi di € 5,00
- n.9.244.800 premi di € 2,00

Art. 6

La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio.

Il pagamento dei premi per vincite fino ad euro 150,00 viene effettuato, dietro presentazione del biglietto e previa validazione dello stesso, da un qualsiasi punto vendita autorizzato. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita.

Il biglietto deve essere presentato entro il termine decadenziale di cui al successivo articolo 7.

Il pagamento dei premi per vincite da euro 151,00 fino ad euro 5.000,00 deve essere richiesto, dietro presentazione del biglietto, presso un qualsiasi punto vendita autorizzato. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita che rilascerà al giocatore apposita ricevuta.

Il biglietto deve essere presentato entro il termine decadenziale di cui al successivo articolo 7.

Il pagamento dei premi per vincite superiori a euro 5.000,00 deve essere richiesto, indicando la modalità di pagamento prescelta (assegno circolare, bonifico bancario o postale):

- presentando il biglietto o inviandolo, a rischio del possessore, presso l'Ufficio Premi del Consorzio Lotterie Nazionali, Viale del Campo Boario 56/D – 00154 Roma. In tal caso l'Ufficio Premi del Consorzio Lotterie Nazionali provvede a rilasciare al giocatore apposita ricevuta. Il biglietto deve pervenire all'Ufficio Premi del Consorzio Lotterie Nazionali, entro il termine decadenziale di cui al successivo articolo 7;

- presentando il biglietto presso uno sportello di Banca Intesa. In tal caso la Banca provvede al ritiro del biglietto ed al suo inoltro al Consorzio Lotterie Nazionali, rilasciando al giocatore apposita ricevuta. Il biglietto deve essere presentato presso lo sportello di Banca Intesa entro il termine decadenziale di cui al successivo articolo 7.

Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri, non contraffatti o manomessi in nessuna parte, completi ed emessi dal Consorzio Lotterie Nazionali. I biglietti devono, infine, risultare vincenti secondo la prevista procedura di validazione da parte del sistema informatico del Consorzio Lotterie Nazionali.

Art. 7

Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sarà stabilita la data di cessazione della lotteria.

Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo del premio, secondo le modalità di cui al precedente articolo 6.

Art. 8

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendano, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.

Art. 9

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Giorgio Tino

Roma, lì 28 maggio 2007

Registrato alla Corte dei Conti il 7 giugno 2007
Ufficio Controllo Ministeri Econ. e Finanz.
Reg. n.4 Econ. e Finanz. – Foglio n. 037
Pubblicato in G.U.R.I. N. 145 del 25.6.2007